SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1379)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1981

Modifiche all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approvare il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, una grave sperequazione è stata creata nell'ambito della categoria degli ufficiali sanitari.

Infatti, dall'allegato 2, gli ufficiali sanitari di comuni con oltre 20.000 abitanti sono equiparati, nel passaggio nei ruoli nominativi regionali, alla qualifica e ai livelli funzionali dei dirigenti; mentre gli ufficiali sanitari di comuni con meno di 20.000 abitanti sono inquadrati nei ruoli di vice dirigenti.

La *ratio* di tale evidente sperequazione sfugge all'analisi dell'interprete, mentre la norma, così come formulata, appare viziata da evidente incostituzionalità.

Nella passata legislazione, sotto il profilo dei livelli funzionali, non era evidenziata alcuna discriminante nell'ambito della categoria. A norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'ufficio sanitario comunale era diretto dall'ufficiale sanitario. Gli articoli 33 e seguenti regolavano le modalità di concorso, le nomine, i titoli e i requisiti, le attribuzioni, i compiti e tutta la materia relativa agli ufficiali sanitari. Va da sè che una normativa univoca non consentiva di operare sperequazioni fra appartenenti alla medesima categoria. Oggi, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 e per la prima volta, gli ufficiali sanitari più fortunati rientrano nei livelli più alti, mentre agli altri la sorte ha destinato funzioni inferiori.

Il criterio numerico degli abitanti, posto a base della qualificazione professionale, appare ingiusto e discriminante. È, pertanto, inaccettabile sotto il profilo della corretta legislazione.

Di diversa portata appare, viceversa, il criterio dell'anzianità di servizio, che, fra l'altro, risponde ad esigenze tecniche organizzative giustificate ed opportune per il profilo della progressione di carriera.

Sotto il profilo pratico ed in tema con il clima di sana politica economica, è necessario puntualizzare che, prevedendo un'attività a tempo pieno per le superiori qualifiche, le leggi regionali, in conformità allo spirito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, appor-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

terebbero per le categorie interessate non un miglioramento economico, ma, esclusivamente, un miglioramento qualitativo. In tal modo si favorirebbe, fra l'altro, l'occupazione del più giovane personale medico, che potrebbe assumere in cura il rilevante numero di pazienti già assistiti dagli ufficiali sanitari con il sistema del convenzionamento.

Quattrocento ufficiali sanitari di tutt'Italia attendono che il Parlamento renda loro giustizia. Un sistema discriminante, quale quello attualmente in vigore, potrebbe indurre gli interessati a rivolgersi alla magistratura o ricorrere a forme di conflittualità contrattuale non in linea con la politica economica perseguìta dal Governo.

L'approvazione del presente disegno di legge, viceversa, renderebbe un servizio alla collettività doveroso, utile e quanto mai efficace in tema di giustizia sociale.

Dei tre articoli del disegno di legge il primo equipara gli ufficiali sanitari di tutti i comuni italiani, abrogando l'illegittima distinzione, apportata dalla precedente normativa, fra ufficiali sanitari in servizio in comuni con meno o più di 20.000 abitanti, e solo ai fini della qualifica e dei livelli funzionali del personale da inquadrare, o già inquadrato, nei ruoli nominativi regionali.

Il secondo articolo abroga e modifica le disposizioni incompatibili con il principio suesteso, ed in particolare quelle contenute nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relative al trasferimento nei ruoli regionali degli ufficiali sanitari.

Il terzo articolo auspica l'immediata entrata in vigore della legge, atteso il carattere d'urgenza della stessa e l'opportunità che i provvedimenti regionali tengano conto delle nuove disposizioni in materia.

Considerazioni di carattere giuridico, dunque, nonchè opportunità pratiche e di giustizia sociale suggeriscono di modificare l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, approvando il disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare o inquadrato nei ruoli nominativi regionali, gli ufficiali sanitari di comuni o consorzi di comuni con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni sono equiparati ai primari ospedalieri.

Gli ufficiali sanitari con anzianità di servizio, presso pubbliche amministrazioni, inferiore ad otto anni, ai fini di cui al primo comma, sono equiparati agli aiuti ospedalieri.

Art. 2.

L'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è modificato nel modo previsto dall'articolo 1 della presente legge.

È abrogata ogni precedente disposizione o norma incompatibile od in contrasto con il disposto di cui all'articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.